

ALTA - A POSTE URGENTE

24/3/07

In data odierna, presso la CNA di Torino si sono incontrati

Unione Costruzioni CNA Torino
 Confartigianato Torino Costruzioni
 FIAE Casartigiani Torino
 e
 FENEAL - UIL
 FILCA - CISL
 FILLEA -CGIL

i quali hanno raggiunto la seguente ipotesi di accordo economico per il rinnovo del contratto collettivo integrativo provinciale di lavoro per i dipendenti delle imprese artigiane edili ed affini.

1) Indennità territoriale di settore

Per gli operai e gli impiegati, gli importi in essere dell'E.E.T. alla data del febbraio 2007 vengono conglobati con decorrenza dal 1° marzo 2007 rispettivamente nell'indennità territoriale di settore e nel premio di produzione.

2) Elemento Economico Territoriale

In conformità all'Accordo Nazionale del 5 luglio 2006, l'E.E.T. è determinato in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23.7.1993 e dagli artt. del vigente CCNL.

Gli importi orari e mensili, definiti in via presuntiva -sulla base dei dati parziali nonché delle linee tendenziali estrapolate- ed erogati quali anticipo dell'E.E.T. sono i seguenti:

Operai	marzo 2007	settembre 2007
4° livello	0,14453	0,33724
3° livello	0,13521	0,32549
2° livello	0,11925	0,27824
1° livello	0,10434	0,24346

Unitamente alle retribuzioni di marzo 2007, sarà erogata a tutti i lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente Accordo, l'importo una tantum di € 53,00 riproporzionato in caso di part-time.

Ai lavoratori apprendisti l'importo di cui sopra sarà erogato in misura percentuale secondo quanto previsto dal ccnl.

3) Indennità sostitutiva di mensa

A decorrere dal 1° marzo 2007, ai lavoratori delle imprese edili sarà riconosciuta un'indennità sostitutiva di mensa, da corrispondersi per tutte le ore di lavoro ordinarie effettivamente prestate nelle seguenti misure:

operai: € 0,33

impiegati: € 57,09 mensili

Torino, 23 marzo 2007

FENEAL UIL

[Signature]

FILCA CISL

[Signature]

FILLEA CGIL

[Signature]

Unione Costruzioni CNA Torino

[Signature]

Confartigianato Torino Costruzioni

[Signature]

FIAE Casartigiani Torino

[Signature]

Accordi - unificati

28/3/07

ACCORDO COLLETTIVO PROVINCIALE INTEGRATIVO DI LAVORO

SETTORE EDILIZIA ED AFFINI

Addi 28 marzo 2007 in Torino presso la sede della C.N.A. di Torino e Provincia

tra

UNIONE COSTRUZIONI C.N.A. rappresentata dal Presidente Andrea Talaia dal Responsabile Giovanni Brancatisano e dalla Responsabile Dipartimento Sindacale Angela Maria Brunetto
CONFARTIGIANATO TORINO COSTRUZIONI rappresentata dal Presidente Paola Buggia, dal Direttore Franco Solia, dal Responsabile di settore Carlo Fontana e dalla Responsabile Sindacale Giovanna Pilotti
FIAE CASARTIGIANI rappresentata dal Presidente Giovanni Arduino e dalla Responsabile Dipartimento Sindacale Carmen Pastore

e

FENEAL U.I.L. rappresentata dal Segretario provinciale Armando DAGNA e da Domenico Paoli e Antonio Provenzano, componenti della segreteria provinciale
FILCA C.I.S.L. provinciale rappresentata dal Segretario generale Antonio Castaldo e dal Segretario organizzativo Nicola Laterza e Franco Milanese, Giuseppe Gallo componenti della segreteria provinciale
FILLEA C.G.I.L. rappresentata dal Segretario provinciale Giovanni Pibiri, da Franco Messina, Giovanni Fera, Dario Boni componenti della segreteria provinciale

è stato stipulato, in applicazione del C.C.R.I.L. 20 dicembre 2006, il presente Accordo Collettivo Provinciale Integrativo di Lavoro per i dipendenti delle imprese artigiane edili ed affini della provincia di Torino.

Premessa

Con il presente Accordo le Parti intendono confermare e rafforzare il sistema contrattuale di secondo livello, valorizzando il patrimonio di relazioni che le parti hanno costruito, finalizzato al miglioramento delle condizioni di lavoro e di vita dei lavoratori dipendenti e col comune obiettivo di tutela del settore delle costruzioni e affini della Provincia di Torino.

Il settore delle costruzioni sta attraversando un ciclo di espansione particolarmente lungo e sostenuto, così come si evince dai dati nazionali, con il record di espansione del settore negli ultimi anni.

A Torino, in particolare, il bilancio positivo è confermato da una crescita che sicuramente non trova riscontro in altre province per effetto della realizzazione di importanti infrastrutture: Passante Ferroviario, Metropolitana, Olimpiadi; altri importanti interventi sono poi previsti sul nostro territorio per il prossimo futuro, in particolare la linea ferroviaria ad alta velocità Torino - Lione.

Pur in questo quadro positivo, il settore non è immune dalla presenza di alcune problematiche che, se non risolte, possono limitare e/o ostacolare il conseguimento degli obiettivi che si intendono raggiungere.

Il riferimento è, in particolare, alla carenza di manodopera locale specializzata ed alla crescente presenza di imprese estranee alla realtà territoriale provinciale, non sempre rispettose delle regole vigenti. Ciò comporta il rischio che si accentuino fenomeni di concorrenza sleale, che si manifesta con una scarsa attenzione delle norme sulla sicurezza e della regolarità contributiva, a danno delle imprese regolari.

In virtù dell'introduzione del DURC si ritiene necessario passare all'elaborazione di nuovi progetti e obiettivi da raggiungere come, per esempio, il controllo del mercato del lavoro tramite gli Enti Bilaterali (dando applicazione a quanto previsto dal CCNL nel portare a compimento i vari protocolli di intesa) e dando il via alla sperimentazione sulla congruità.

Le parti

ravvisata l'opportunità di dotare il settore di strumenti che consentano lo studio, la previsione e la programmazione di interventi per lo sviluppo del comparto edile;

ribadito il concorde intento di adottare iniziative per il superamento dell'utilizzo irregolare della manodopera, delle inadempienze nel rapporto di lavoro e della concorrenza sleale tra le imprese;

riaffermato l'impegno a monitorare costantemente l'intero iter procedurale concernente l'aggiudicazione dei lavori pubblici;

ritenuto prioritario concordare ulteriori iniziative per consolidare ed estendere tra i soggetti del processo produttivo il rispetto delle normative di legge e di contratto in materia di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro;

concordano

sulla base delle informazioni elaborate dall'osservatorio sugli appalti e mercato del lavoro, operante nell'ambito dell'Ente Scuola, di avviare confronti semestrali al fine di attivare iniziative mirate su:

- formazione professionale;
- governo del mercato del lavoro;
- iniziative congiunte nei confronti delle istituzioni sul lavoro nero e la sicurezza.

Al fine di creare le condizioni per un'azione più incisiva e nell'intento di riportare il maggior numero di imprese artigiane nell'alveo degli Enti Paritetici Unitari di Torino, le parti confermano l'impegno reciproco di addivenire ad una completa attuazione del Protocollo d'intesa nazionale del 18 dicembre 1998.

Le parti concordano altresì di mettere allo studio particolari iniziative al fine di rendere efficace e positiva in tutta la sua utilità l'iscrizione in Cassa Edile, all'Ente Scuola e al C.P.T.

Le Parti concordano pertanto sulla base dei dati consuntivi di tali Enti e all' uopo costituiscono una Commissione permanente di verifica delle norme previste dal presente Contratto provinciale e di gestione degli Enti Paritetici del settore.

Le Parti convengono, altresì, di dare corso alla fase costitutiva dell' Osservatorio sugli appalti e sul mercato del lavoro.

Art. 1 Sfera di applicazione

Il presente Accordo vale su tutto il territorio della Provincia di Torino per i dipendenti delle imprese artigiane, considerate tali in base alla legge 8 agosto 1985 n. 443, delle piccole imprese industriali e dei consorzi artigiani costituiti anche in forma cooperativista che operano nel settore delle costruzioni edili ed attività affini secondo la sfera di applicazione del CCNL 27.10.95 e del CCRIL 11.2.99.

Art. 2 Indennità Territoriale di Settore

Per gli operai, gli importi dell'E.E.T. in essere nel mese di febbraio 2007, vengono conglobati - con decorrenza 1° marzo 2007- nell'Indennità Territoriale di settore i cui valori risultano quindi i seguenti:

Operaio 4° livello	Euro 1,26 orarie
Operaio 3° livello	Euro 1,19 orarie
Operaio 2° livello	Euro 1,03 orarie
Operaio 1° livello	Euro 0,88 orarie

Tali importi congelati continueranno pertanto ad essere corrisposti secondo le vigenti modalità.

Art. 3 Premio di Produzione Impiegati

Per gli impiegati, gli importi dell'E.E.T. in essere al mese di febbraio 2007, vengono conglobati - con decorrenza 1° marzo 2007- nel Premio di Produzione i cui valori risultano quindi i seguenti.:

Impiegato 7° categoria	Euro 300,52 mensili
Impiegato 6° categoria	Euro 268,25 mensili
Impiegato 5° categoria	Euro 222,10 mensili
Impiegato 4° categoria	Euro 201,24 mensili
Impiegato 3° categoria	Euro 184,19 mensili
Impiegato 2° categoria	Euro 164,31 mensili
Impiegato 1° categoria	Euro 142,84 mensili

Tali importi congelati continueranno pertanto ad essere corrisposti secondo le vigenti modalità.

Art. 4
Elemento Economico Territoriale

In applicazione a quanto stabilito dal CCNL 1° ottobre 2004, dall'Accordo Nazionale del 24.04.2002 e dal CCRIL del Piemonte 20.12.2006, le Parti provvedono alla determinazione dell'Elemento Economico Territoriale (E.E.T.) avente le caratteristiche di cui all'art. 3 Decreto Legge. 25.3.97 n. 67 convertito nella Legge 23.5.97 n. 135.

Considerata la presente contrattazione di carattere settoriale e tenuto conto della norma di legge citata e delle circolari del Ministero del Lavoro e dell'INPS in materia, le Parti convengono quanto segue:

Indicatori di Settore

Le Parti individuano i seguenti indicatori di settore da utilizzarsi per definire l'andamento produttivo dell'edilizia nella provincia di Torino relativamente agli anni 2007, 2008, 2009.

- Numero imprese iscritte alla Cassa Edile;
- Numero dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile;
- Numero delle ore ordinarie denunciato alla Cassa Edile;
- Monte salari lordo denunciato alla Cassa Edile;
- Entità appalti pubblici segnalati alla Cassa Edile;
- Ore malattia retribuite dalla Cassa Edile.

Al fine della valutazione complessiva dell'andamento del settore, le Parti potranno tenere conto altresì di altri elementi valutativi, quali ad esempio il numero delle imprese iscritte alla Camera di Commercio e l'entità delle ore di Cassa integrazione non riferite ad eventi meteorologici, autorizzate dalla locale Sede INPS settore edilizia.

Stante l'unicità del settore, gli indicatori si riferiscono al comparto edile nella sua interezza.

Verifica indicatori

Le Parti verificheranno, con cadenza annuale, i dati degli indicatori in uno specifico incontro da tenersi entro il mese di marzo dell'anno successivo.

Qualora, nel corso della verifica di cui sopra, gli indicatori relativi all'anno trascorso evidenziassero un valore positivo o una flessione non superiore al 20% rispetto al dato medio dell'ultimo quadriennio, l'E.E.T. sarà corrisposto ai lavoratori anche per l'anno successivo nei valori riportati nelle tabelle di cui al presente articolo.

In presenza di una valutazione negativa, le Parti si riservano comunque, una più ampia ed approfondita analisi dei dati per individuare le cause, anche esterne al settore, che possono aver influito negativamente.

In tale verifica le Parti si riservano altresì la facoltà di apportare per l'anno successivo, relativamente agli indicatori individuati, le rettifiche che dovessero essere ritenute necessarie per una valutazione il più possibile aderente alla realtà dell'andamento del settore.

Elemento Economico territoriale (E.E.T.)
 Importi e decorrenze

Categoria	EET mensile marzo 2007	EET orario marzo 2007	EET mensile settembre 2007	EET orario settembre 2007
7°	37,19		86,78	
6°	32,48		75,79	
5°	27,03		63,07	
4°	25,00	0,14453	58,34	0,33723
3°	23,39	0,13521	54,58	0,31549
2°	20,63	0,11924	48,14	0,27824
1°	18,05	0,10434	42,12	0,24346

Per gli apprendisti gli importi di cui sopra saranno corrisposti in relazione alle percentuali previste dal CCNL vigente.

Per quanto concerne l'incidenza dell'E.E.T. sui vari istituti contrattati, le Parti rinviando a quanto disposto in merito dal CCNL vigente.

Le parti confermano che la verifica dei dati degli indicatori per l'anno in corso è già stata effettuata, come da verbale del 7.3.2007, così come previsto dall'Accordo Collettivo Provinciale Integrativo 27.5.2003 in vigore sino alla data di stipula del presente rinnovo.

In tale occasione le Parti hanno rilevato una situazione positiva di tutti gli indicatori oggetto della valutazione.

Art. 5

Una Tantum

Unitamente alle retribuzioni di marzo 2007, sarà erogata a tutti i lavoratori in forza alla data del 23 marzo 2007, l'importo una tantum di Euro 53,00 riproporzionato in caso di part-time.

Ai lavoratori apprendisti l'importo di cui sopra sarà erogato in misura percentuale secondo quanto previsto dal ccnl.

Art. 6

Indennità sostitutiva di mensa

Con decorrenza 1° marzo 2007, ai lavoratori delle imprese edili è dovuta un'indennità sostitutiva di mensa, da corrispondersi per tutte le ore di lavoro ordinarie effettivamente prestate, nelle seguenti misure:

Operai € 0,33 orarie
 Impiegati € 57,09 mensili

L'indennità sostitutiva di mensa è dovuta qualora non venga corrisposto il rimborso a piè di lista del pasto consumato o l'indennità di trasferta o il ticket restaurant.

Art. 7
Diaria

Determinazione delle zone territoriali.

Ai fini della corresponsione della diaria di cui all'art. 25 del vigente C.C.N.L., la Provincia di Torino è suddivisa in due zone territoriali come di seguito specificato:

Zona territoriale A

comprendente i comuni di:

Torino, Alpignano, Andezeno, Avigliana, Baldissero Torinese, Beinasco, Borgaro Torinese, Brandizzo, Bruino, Buttigliera Alta, Cambiano, Candiolo, Caselette, Caselle Torinese, Castiglione Torinese, Chieri, Ciriè, Collegno, Druento, Gassino Torinese, Grugliasco, La Loggia, Leini, Moncalieri, Montaldo Torinese, Nichelino, None, Orbassano, Pavarolo, Pecetto Torinese, Pianezza, Pino Torinese, Piobesi Torinese, Piossasco, Reano, Rivalta di Torino, Rivoli, Robassomero, Rosta, Sangano, San Gillio, San Maurizio Canavese, San Mauro Torinese, San Raffaele Cimena, Santena, Settimo Torinese, Trana, Trofarello, Venaria, Villarbasse, Vinovo, Volpiano, Volvera.

Misura della diaria 6%

La diaria è dovuta a tutti indistintamente gli operai che prestano la propria opera entro il perimetro della zona territoriale come sopra delimitata, indipendentemente dal cantiere e/o dal comune, fra quelli suindicati, per il quale ciascun operaio è stato assunto e dalla distanza che egli deve percorrere per recarsi sul posto di lavoro.

Zona Territoriale B

comprendente tutti gli altri Comuni della Provincia di Torino.

Quando l'operaio in servizio è comandato a prestare la propria opera in luogo situato nella fascia esterna, misurata in ciascun punto in linea retta, fino a 10 chilometri dai confini territoriali del Comune di assunzione

Misura della diaria 12%

Quando l'operaio in servizio è comandato a prestare la propria opera in luogo situato oltre la detta fascia di 10 chilometri, come sopra misurata, dai confini territoriali del Comune di assunzione

Misura della diaria 20%

La diaria non è dovuta nel caso in cui il lavoro si svolga nel Comune di residenza o abituale dimora dell'operaio o quando questi venga ad essere favorito da un avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora, che comporti per lui un effettivo vantaggio.

L'operaio che percepisce la diaria di cui al presente articolo, ha l'obbligo di trovarsi sul posto di lavoro, come tutti gli altri operai, per l'ora stabilita per l'inizio del lavoro.

Le percentuali di cui al presente articolo sono da calcolarsi sui seguenti elementi di retribuzione: paga base, ex indennità di contingenza, ex indennità territoriale, E.E.T., indennità sostitutiva di mensa.

Le percentuali in parola devono essere corrisposte per tutte le ore di lavoro normale effettivamente prestate.

Le Parti convengono sulla necessità di rivedere l'intero impianto del presente articolo (diaria) con l'obiettivo comune di renderne razionale l'applicazione.

Le parti convengono altresì sull'opportunità di coinvolgere il Collegio Costruttori della provincia di Torino nella definizione del nuovo articolato.

Per quanto non espressamente riportato nel presente testo, si fa riferimento al testo integrale dell'accordo provinciale del 30 giugno 1999 e successivi.

Art. 8

Decorrenza e durata

Il presente Accordo integrativo provinciale decorre dal 1 gennaio 2007, salvo quanto diversamente indicato dagli articoli 5 e 6 (E.E.T. e indennità sostitutiva di mensa) e dall'Allegato A) la durata e la scadenza saranno quelle fissate per i contratti integrativi provinciali in sede di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro 1° ottobre 2004.

F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L.

UNIONE C.N.A. COSTRUZIONI

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

F.I.L.C.A. - C.I.L.L.

CONFARTIGIANATO COSTRUZIONI

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

F.F.N.E.A.L. - U.I.L.

F.I.A.E. CASARTIGIANI TORINO

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Allegato A

CASSA EDILE**1) CONTRIBUZIONI**

- **Contributo istituzionale Cassa Edile**
Viene confermata la misura del 3%, di cui 5/6 a carico impresa e 1/6 a carico lavoratore, come previsto dal vigente C.c.n.l.
- **Mutualizzazione oneri vari**
Dal 1° ottobre 2006, 2,45% così composto:

- RLST:	0,25%
- Permessi sindacali e direttivo:	0,20%
- Alla copertura dei fabbisogni di cui all'art. 8 lett. a), b), c) e d) del C.c.p.l. 30 giugno 1999	2,00%

Si conviene di coprire il disavanzo destinato ai fabbisogni di cui all'art. 8 lett. a), b), c) e d) del C.c.p.l. 30 giugno 1999, dell'esercizio 2005/2006, con l'utilizzo della riserva APES.

- **APE:** con decorrenza dal 1 ottobre 2006 il contributo viene fissato nella misura del 4,10%.

~~ENTE SCUOLA C.I.P.E.-T. - CPT: vengono confermate le contribuzioni attualmente in essere. In caso di disavanzo del bilancio CPT di procederà ad una diversa ripartizione del contributo Ente Scuola/CPT, fermo restando la contribuzione complessiva dell'1%.~~

2) PROTESI DENTARIE, OCULISTICHE, ORTOPEDICHE ED ACUSTICHE

~~Al fine di ottenere un impiego più razionale delle risorse finanziarie disponibili di conviene di istituire un apposito Gruppo di lavoro finalizzato alla possibilità di introdurre apposite convenzioni o polizze assicurative per una possibile diversa fruibilità delle prestazioni in parola.~~

PRESTAZIONE CASSA EDILE PER CARENZA MALATTIA

Le parti convengono di istituire un apposito Gruppo di lavoro che si occupi dello studio della casistica delle assenze per malattia con particolare riferimento ai primi tre giorni ed in relazione alle dimensioni aziendali ove si verificano tali eventi.

Quanto sopra al fine di consentire alle Parti di definire, nel corso della validità del presente contratto, l'introduzione, in via sperimentale e per la durata di due anni, di una prestazione Cassa Edile per carenza malattia, con modalità ed importo da concordarsi, finanziata attingendo le risorse occorrenti dalla riserva APE.